



**CORPO INTERNAZIONALE DI PUBBLICA ASSISTENZA SIRACUSA  
EMERGENCY – SOCCORSO – FORMAZIONE  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
STATUTO**

**Art. 1**

**( denominazione sede e durata )**

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "CORPO INTERNAZIONALE DI PUBBLICA ASSISTENZA SIRACUSA EMERGENCY SOCCORSO & FORMAZIONE "ODV" da ora in avanti associazione, in virtù e nel rispetto del Codice Civile nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) s.m.i. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 si inseriscono nella denominazione dell'associazione gli acronimi ETS ( ovvero Enti di Terzo Settore) e ODV ovvero Organizzazione di Volontariato. Si precisa che integrazione dell'acronimo di ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e ad iscrizione avvenuta nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS).

L'ODV non ha scopo di lucro e apolitica apartitica e basata sul principio di democrazia tra gli associati.

L'associazione opera prevalentemente nel Comune di Siracusa ed ha sede legale a Siracusa alla Via Salvatore Reiti n. 2 Potrà comunque estendersi sul territorio nazionale con propri iscritti che potranno aprire sedi derivanti dall'associazione principale e con un unico codice fiscale, quello nazionale, ed internazionale, ma tutti facenti parte della sede centrale con responsabilità delle sedi nazionali ed internazionali, all'uopo si redigeranno dei regolamenti per disciplinare dettagliatamente le varie strutture nazionali ed internazionali, da approvarsi dal direttivo con ratifica successiva in assemblea.

Se trattasi di costituzione dei dipartimenti ambientali avranno codici fiscali distinti secondo quanto prevede la normativa di settore .

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Si precisa che l'acronimo ODV verrà inserito in tutte le comunicazioni e accanto al nome dell'associazione, mentre l'acronimo ETS si aggiungerà ad iscrizione avvenuta nel RUNTS.

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 2**

**( Statuto )**

L' ODV "CORPO INTERNAZIONALE DI PUBBLICA ASSISTENZA SIRACUSA EMERGENCY SOCCORSO & FORMAZIONE" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'ODV, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

### **Art. 3**

#### **( Scopo durata e attività )**

L'associazione non ha scopo di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività prevalentemente nei confronti di terzi nelle attività di interesse generale indicate e previste nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, si avvale, altresì, prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati, nelle attività che di seguito si elencano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Nello specifico l'associazione intende promuovere:

1. Promuovere strumenti di assistenza Sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto e dimensione e vita quotidiana, compreso anche pulizia della persona e degli ambienti e supporto vari agli associati in tal senso,
2. Aiuto e sostegno alle fasce deboli della società come bambini ed anziani supportando iniziative ludiche, doposcuola, ed iniziative volte all'aiuto della persona, anziani e bambini
3. Gestire centri per anziani, o trasporti degli stessi per svago o per cure, oltre al servizio di ambulanze e auto x taxi sanitario, trasporto di emodializzati, trasporto plasma ed emoderivati con auto adibita di sirene e lampeggiante . Con le relative autorizzazioni amministrative;
4. Centro di Formazione e corsi sanitari, corsi di BLSD, PBLSD, BLS, PHTC, GUIDA SICURA X VEICOLI IN EMERGENZA. corso d'inglese in emergenza, antincendio boschivo, con personale esperto e qualificato ai sensi della normativa di settore;

5. Diffondere la cultura della pace, della solidarietà, e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, promuovendo: raccolta di vestiario, farmaci elargizioni e contributi, e aiuti in genere a favore di realtà e persone bisognose o colpite da calamità;
6. Salvaguardia del patrimonio ambientale, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente promuovendo giornate specifiche per promuovere la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della flora e della fauna, ed altre iniziative volte a sensibilizzare tutela ambiente;

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 4**

##### **(Patrimonio)**

- 1- il patrimonio dell'associazione è costituito se sono presenti da beni immobili o mobili che a qualsivoglia titolo diverranno di proprietà dell'associazione, e saranno utilizzati per scopi associativi;
- 2- il patrimonio dell'associazione è costituiti dagli eventuali versamenti come quote associative, o da eventuali elargizioni a qualsiasi titolo devolute all'associazione, e tutte da utilizzare per meglio raggiungere gli scopi dell'Ente;
- 3 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 5**

##### **(risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art. 6**

##### **(divieto di distribuzione utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 7**

##### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **Art. 8**

### **(diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## **Art. 9**



### **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art. 10 ( Organi )**

Sono organi dell'associazione:  
l'Assemblea;

Organo di Amministrazione (o il Consiglio Direttivo);  
il Presidente;

l'Organo di controllo (se e quando nominato);

Revisore legale dei conti (se e quando nominato).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

### **Art.11**

#### **( Assemblea )**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, lettera, fax o e mail spedita e divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

Approva il bilancio di esercizio;



delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Art. 12**

### **(Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)**

L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;

- elegge al proprio interno e tra i propri componenti il Presidente.

Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 ( sette) componenti, (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) dell'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.



Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Il Tesoriere, e le sue funzioni, possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

### **Art.13**

#### **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo

Il Presidente dura in carica, tre anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 14**

#### **(Organo di controllo se costituito)**

L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 15**

##### **( Revisore legale dei conti se costituito)**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

#### **Art.16**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

#### **Art.17**

##### **(Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se nominato l'organo);
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se nominato l'organo).

Gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente con richiesta preventiva e per iscritto.

### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art.19 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione..



## **Art. 20**

### **( responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.LGs. 117/2017.

## **Art. 21**

### **( Responsabilità dell'associazione)**

L'ODV può assicurarsi per i danni delle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune . Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

## **Art.22**

### **(dipartimenti ambientali)**

Qualora a seguito di autorizzazioni e di concessioni amministrative l'associazione dovesse ottenere i riconoscimenti per poter espletare attività di volontariato ambientale si regolamenteranno con apposita normativa di settore e avranno dei gradi onorari riconosciuti dalle autorità locali, come la divisa che dovrà essere riconosciuta a livello prefettizio, come prevede la normativa e i vari dipartimenti che si costituiranno e saranno:

- **Corpo ambientale internazionale Rangers all'interno del quale rientrano:**
  - 1-ittica venatoria forestale;
  - 2-antincendio boschivo;
  - 3-Rangers rurale;
  - 4-Rangers ambientale e zoofila;
- **Dipartimento sicurezza all'interno del quale rientrano:**
  - 1-Safety e security;
  - 2-Sorveglianza armata e non armata;
  - 3-Sicurezza aereo portuale, portierato, e guardiania;
- **Dipartimento di,**  
Protezione civile Nazionale ed Internazionale;
- 1. Dipartimento di:**  
Soccorso marittimo e fluviale.
- **Dipartimento.**  
Gruppo cinofilo

## **Art.23**

### **(logo dell'associazione )**





#### **Art. 24**

##### **(uniforme sociale associazione)**

Una uniforme sociale " sanitaria" composta da n°2 pantaloni uno arancione e uno Blue navy, gilè giallo fluo e giubbino arancione con inserti giallo fluo e linea a coda di topo alta visibilità di colore giallo fluo, una Polo rossa e una bianca con manica l/c, un Pile di colore Rosso, con logo dell'Ente descritto all'art. 23; lo stesso logo verrà apposto retro del giubbotto e davanti sul lato destro, sulle braccia altezza spalla una croce di Esculapio blu, è uno scudetto dell'Italia e uno dell'unione europea. Basco Rosso con logo associazione, scarponcini neri con inserti giallo fluo antinfortunistiche.

Una uniforme sociale " ambientale" quella che verrà all'uopo autorizzata dalle varie Prefetture in virtù della normativa di settore.

#### **Art. 25**

##### **(accordi e trattati con altre associazioni)**

L'associazione può promuovere e stipulare accordi e trattati con altri Enti per divulgare e promuovere e raggiungere al meglio gli scopi sociali. Tali accordi che saranno sottoscritti dai Presidenti garantiranno sempre individualità e autonomia di ciascun Ente sottoscrittore, i quali si atterranno all'accordo sottoscritto, fermo restando i propri Statuti e le proprie finalità e competenze

che resteranno autonome per ogni Ente. Copia di ogni convenzione o accordo è custodito , a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **Art.24**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 26**

##### **(Controversie)**

Qualsiasi controversia sociale tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi Organi, ovvero tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità giuridica che non siano deferibili al giudice ordinario saranno sottoposte ad Organismi di mediazione per dirimere eventuali controversie in virtù della normativa ordinaria e codicistica.

#### **Art. 27**

##### **(Rinvio e norma finale e di chiusura)**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto degli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ( Codice Terzo Settore) e in quanto compatibili dal Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto in assemblea nella data indicata nell'atto costitutivo , ovvero 31.08.2023 , il quale forma parte integrante del presente Statuto.

Siracusa, 31.08.2023

Presidente DI BENEDETTO GIUSEPPE

